



# Comune di Piario

Provincia di Bergamo

ORDINANZA N. 8

DATA: 04-10-2019

## **OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI.**

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV-Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";
- l'art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce "chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3";

CONSTATATO che le strade urbane, extraurbane e rurali appartenenti al territorio del Comune di Piario vedono il frequente ripetersi di episodi di abbandono di rifiuti, sia sulle banchine stradali che in altre aree pubbliche;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti che provoca l'insorgere di discariche a cielo aperto con grave pregiudizio dell'igiene e della salute pubblica, del decoro urbano, nonché l'aumento dei costi di igiene urbana a carico dei cittadini;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs.152/2006 e smi;
- la L. n.241/1990;

## ORDINA

È fatto **DIVIETO** a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche, su strade comunali e provinciali, nei corsi d'acqua, **qualsiasi tipo di rifiuti indifferenziati, differenziati, ingombranti e/o sacchetti contenenti rifiuti**;

È fatto **DIVIETO** a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti differenziati e indifferenziati, **all'interno dei contenitori stradali** (cestini multimateriale o cestini gettacarte a palo);

È fatto **DIVIETO** a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare ogni genere di rifiuto (differenziato, indifferenziato, ingombrante, ecc.) **all'esterno o nei pressi dei contenitori stradali** (cestini multimateriale o cestini gettacarte a palo);

È fatto **DIVIETO** a chiunque di gettare per terra **mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto** su strade, piazze e altre aree pubbliche;

## DISPONE

Che, il mancato rispetto delle norme comportamentali previste nella presente ordinanza comporta, l'applicazione, nei confronti del trasgressore, della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 5.000 euro (diconsi da cinquanta a cinquemila).

## DEMANDA

Agli organi competenti la vigilanza e l'accertamento.

Avverso la presente provvedimento può proporsi ricorso avanti al competente T.A.R. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di emissione.

Piario,

IL SINDACO  
VISINI PIETRO

---

Questa ordinanza è stata pubblicata all'Albo comunale il giorno  
Con / senza opposizioni.